

### § 13 - La remunerazione di salvataggio delle persone

Tra le due opinioni, quella che sostiene il compenso, e l'altra che lo nega, per le persone salvate, l'articolo 9 della legge italiana del 1925 (art. 410 Progetto) conforme all'art. 9 della Convenzione di Bruxelles dispone: « Nessun compenso è dovuto dalle persone salvate ». Si assumono motivi informativi di questa disposizione, uno di carattere economico, — la difficoltà di valutazione del servizio; — l'altro morale, la sua rispondenza all'obbligo di prestare assistenza alle persone, consacrato anche, come si è visto, legalmente (art. 13 Legge 1925).

Al primo motivo facilmente si obietta, che la difficoltà non è impossibilità: i danni del corpo sono anch'essi materia di stima.

All'altro, che l'obbligo non toglie il diritto al compenso, se non perchè la legge lo dica espressamente. E la necessità di dirlo significa, che il salvamento di persone per sè stesso non esclude il compenso: infatti logicamente è un più alto valore la vita salvata che l'oggetto patrimoniale. È più ripugnante il rifiuto dell'assistenza a persone; ma in corrispondenza logica è più meritoria l'opera che adempie quel dovere.

Più esatta è l'opinione del Ripert, che assume doversi ricavare la regola come conseguenza dal principio generale dell'associazione temporanea d'interessi tra armatore e caricatore in tema di avarie comuni, dalla quale sono fuori le persone che profittano del sacrificio (1). I marinai, i passeggeri non fan parte di quell'unione che si forma tra armatore e caricatori per correre l'avventura marittima (d'onde l'obbligo di contribuzione di avaria comune).

(1) v. RIPERT I. c. n. 2185, 2236).